

La Corte d'Assise d'Appello, nella sua sentenza, è incorsa, come s'è visto, in innumerevoli errori che costituiscono altrettanti vizi ex art. 606 c.p.p. e che, a loro volta, derivano da tre caratteristiche di fondo che si pongono in stridente contrasto con i fondamentali istituti del vigente sistema processuale e con le regole logiche richieste per la motivazione.

La prima di tali caratteristiche è una costante e inspiegabile incapacità di comprendere le funzioni del Pubblico Ministero e anche della Polizia giudiziaria, nella fase delle indagini preliminari: ne è sintomo la gravissima e inescusabile omissione di qualsivoglia valutazione sugli accertamenti irripetibili ex art. 360 c.p.p. e, prima ancora, delle operazioni di cui agli artt. 348 e 354 c.p.p., svolti nel pieno contraddittorio delle parti che non hanno formulato, nel momento in cui avrebbero potuto farlo, riserva di incidente probatorio per chiedere una perizia su cose soggette a modificazione inevitabile e che il giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto disporre.

Di ciò si è parlato in sede di ordinanza del 18 dicembre 2011.

La seconda è la sistematica assunzione dei soli aspetti di un elemento probatorio che, in qualche modo, potessero creare una situazione di incertezza, lasciando radicalmente nell'ombra quelli che, invece, confermavano l'assunto accusatorio, come, ad esempio, il verbale di interrogatorio di Luciano Aviello, contenente non solo la ritrattazione ma anche i nuovi elementi completamente ignorati dalla Corte o la chat Rudi – Benedetti, presa in considerazione per il solo orario della morte e non anche per l'evidente allusione ai contrasti tra la vittima e la Knox, all'ingresso della Knox nell'abitazione cinque minuti prima che Rudi udisse dal bagno grande l'urlo terribile di Meredith e al fatto che il Rudi esclude di avere visto effrazioni di sorta nella camera della Romanelli sinché rimase nell'abitazione di Via della Pergola.

Ma c'è anche una dichiarata avversione per un criterio di valutazione degli elementi probatori raccolti, in chiave organica e complessiva, dove ogni

tassello del mosaico probatorio spiega non solo se stesso ma è, in qualche modo, integrato nella sua portata dagli altri, sì che la valutazione complessiva tiene conto del singolo elemento e dell'insieme degli elementi probatori raccolti, nella sua coerenza e completezza.

La Corte respinge invece con singolare sottolineatura quello che è il sistema corretto di valutazione del quadro probatorio e rivendica, invece, un sistema in cui ogni singolo elemento è esaminato, non solo parzialmente e non tenendo conto degli aspetti confermativi dell'accusa, ma, come un universo a sé stante, senza alcuna valutazione del rapporto con gli altri, sicché la risultante della decisione è un giudizio che deriva, consapevolmente e dichiaratamente, dalla sistematica messa in dubbio di ciascuno degli elementi raccolti. Il fatto che tutti gli elementi raccolti, pur con gli inevitabili non diciamo neppure coni d'ombra presenti, in relazione a singoli aspetti, ma addirittura significati non completamente univoci, in ciascuno degli stessi, il fatto che il quadro complessivo sostenga coerentemente l'assunto accusatorio, è respinto dalla Corte in termini inequivocabili.

E' scritto, infatti, in sentenza: “ In definitiva la Corte di Assise di primo grado, per poter ricostruire la vicenda sottoposta al suo esame, ha ritenuto di poter coordinare elementi di fatto, ritenuti di per sé stessi certi ma di significato non del tutto univoco, in un quadro unitario nell'ambito del quale di ciascuno di quegli elementi potesse conseguire un chiarimento definitivo e tutti, nel loro insieme, un significato univoco, sì da assurgere a prova di colpevolezza” (vds. la sentenza della CAA in fondo alla p. 137).

Ma il ragionamento probatorio e il procedimento cognitivo e decisorio del giudice è ispirato dal paradigma indiziario di tipo ipotetico-probabilistico, nel quale hanno un peso significativo le massime di esperienza, la probabilità statistica e la probabilità logica. Il Giudice perviene alla decisione, quindi, almeno prevalentemente, attraverso il meccanismo “inferenziale – induttivo”: si passa dai singoli dati certi, attraverso inferenze, per serie causali

progressive a informazioni ulteriori e più ampie, quindi si procede all'unificazione di esse nel contesto dell'ipotesi ricostruttiva del fatto. Ciò significa che i dati informativi e giustificativi delle conclusioni non sono contenuti per intero nelle premesse, come accadrebbe se il ragionamento fosse di tipo deduttivo, ma sono integrati da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse (vds. Cass. Sezioni Unite 10 luglio 2002, Franzese). Il singolo elemento, quindi, riguardando un segmento del fatto, è di significato non necessariamente univoco. Da solo non basta. Occorre il ragionamento suinducato, caratterizzato dalla sequenza del sillogismo inferenziale nel quale riveste un rilievo estremamente significativo il rapporto che il singolo dato ha con gli altri, perché il fatto che i vari elementi si orientino tutti in una stessa direzione, in particolare nel senso della conferma dell'assunto accusatorio, è evidente che di ciò non potrà non tenersi conto nella decisione. Sarebbe altamente "improbabile" sia sotto il profilo statistico che sotto quello logico che la realtà da dimostrare, e sulla quale il Giudice deve operare la decisione, sia diversa da quella segnalata dalla convergente direzione dei vari elementi probatori raccolti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti "Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto." Si veda Cass. pen. Sez. VI 5 settembre 1996 n. 8314 (ud. 25 giugno 1996) Cotoli E.M.". Si veda anche Cass. pen. Sez. I 29 maggio 1997 n. 5036 (ud. 3 aprile 1997) Pesce ed altri.

La Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha optato, invece, proprio per la valutazione parcellizzata dei singoli elementi probatori, come se ciascuno di

essi dovesse avere sempre un significato assolutamente univoco e come se il ragionamento da seguire fosse di tipo deduttivo.

Tale errore emerge dallo stesso testo della sentenza, ma la gravità dell'errore commesso dalla Corte nella decisione deriva dal fatto che persino il singolo elemento è stato acquisito al processo cognitivo-decisorio in maniera del tutto parziale, isolandone il solo aspetto che consentiva di ravvisare dubbi e incertezze nell'elemento stesso, trascurando completamente tutti gli altri aspetti collimanti con l'ipotesi accusatoria, **tutti aspetti che, invece, come s'è visto nella illustrazione della motivazione della sentenza di primo grado, erano stati rigorosamente posti in evidenza e considerati dalla CA nella sua decisione.**

Si versa, quindi, nell'ipotesi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione desumibile sia dal testo della sentenza che dagli altri atti del processo, in particolare dalla sentenza di primo grado, cioè nel vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., prima e ultima parte.